
CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 1 ottobre 2014, n. 6.

Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture, o di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro - Chiarimenti.

ALLE STAZIONI APPALTANTI DELLA SICILIA
AGLI UFFICI REGIONALI ESPLETAMENTO GARE
D'APPALTO

Pervengono a questo Dipartimento da parte di alcune stazioni appaltanti richieste interpretative riguardo le norme regionali che disciplinano la costituzione ed il funzionamento della commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture, o di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro. In particolare le difficoltà operative ed interpretative della disciplina regionale in materia - art. 8 della legge regionale n. 12/2011, artt. 12 e 13 D.P.R.S. n. 13/2011 - concernono il seguente aspetto problematico:

- costituzione della commissione nel caso in cui la figura di esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto non sia presente nell'albo al quale si attinge per effettuare il sorteggio, o sia presente in numero ridotto e, ove sorteggiato, non sia disponibile perché già impegnato in altre commissioni.

Nelle more di una organica riforma della materia, appare indispensabile impartire in questa sede opportuni

chiarimenti necessari per addivenire ad un corretto ed uniforme *modus operandi* delle stazioni appaltanti.

Si premette che la discrasia fra l'art. 8 della legge regionale n. 12/2011, comma 1, che recita "Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori ad euro 1.250 migliaia....." e l'art. 12, comma 1 del D.P.R.S. n. 13/2012, che recita: "Le stazioni appaltanti, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo a base d'asta sia inferiore o uguale ad euro 1.250 migliaia....." va risolta ovviamente dando la prevalenza alla prima disposizione, contenuta nella legge regionale, in quanto di rango superiore alla seconda, di natura regolamentare; pertanto la designazione dei componenti esperti ai fini della costituzione della commissione aggiudicatrice nel caso si ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve avvenire mediante sorteggio presso l'UREGA provinciale competente per tutti gli appalti di servizi e forniture, a prescindere dall'importo, mentre, solo ed esclusivamente per quanto riguarda gli appalti di lavori, il sorteggio dei componenti esterni viene effettuato ove l'importo sia inferiore ad euro 1.250 migliaia, dal momento che, per importi superiori, le relative gare vengono espletate direttamente dall'UREGA competente.

Relativamente alla prima criticità sopra esposta, qualora la figura di esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto non sia presente nell'albo dal quale si attinge per effettuare il sorteggio, o sia presente in numero ridotto (meno di tre), il sorteggio non potrà avere luogo; infatti la finalità della legge regionale è quella di

“assicurare condizioni di massima trasparenza nell’espletamento delle procedure” (art. 8, comma 6, legge regionale n. 12/2011), e tale trasparenza, procedendo al sorteggio fra uno o due soli esperti risultanti dalla relativa sezione dell’albo, sarebbe compromessa, da un lato perché verrebbero designati sempre gli stessi componenti in ogni gara dell’isola, dall’altro perché verrebbe vanificata la disposizione secondo cui i componenti devono essere designati dopo il termine di ricezione delle offerte, dal momento che sarebbe sufficiente consultare l’albo per conoscere in anticipo gli esperti designati. Verificandosi tale ipotesi i soggetti non possono essere scelti tra professionisti appartenenti alle università o ad altre associazioni di categoria o ordini professionali. Tale scelta è giustificata proprio dal fatto che i professionisti appartenenti alle università o ad altre associazioni di categoria o ordini professionali hanno l’onere di iscriversi all’apposito albo al quale si attinge per effettuare il sorteggio; in caso contrario, se cioè l’Amministrazione potesse richiedere a tali associazioni un elenco di esperti anche al fine di garantire la trasparenza, si vanificherebbe del tutto la portata della norma di cui all’art. 8, commi 6 e 7, della legge regionale n. 12/2011. Sarà pertanto il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, soggetto titolare dell’albo degli esperti, su richiesta del presidente della sezione provinciale competente dell’UREGA, a segnalare una rosa di nominativi esperti, operando la scelta fra dipendenti del Dipartimento regionale tecnico o di altri dipartimenti regionali in possesso di tali figure con qualifica non inferiore a funzionario, al fine di poter dare corso al sorteggio da parte dell’Urega di competenza.

Ove anche tra i dipendenti regionali non vi siano le professionalità richieste, si procederà al sorteggio attraverso una rosa di nominativi segnalati dalla stessa stazione appaltante all’Urega di competenza, che procederà al sorteggio motivato ai sensi dell’art. 84 del D.L.gs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.

Analogamente si procederà nel caso in cui il presidente della sezione provinciale competente dell’UREGA, previa l’effettuazione di più sorteggi, verifichi l’indisponibilità dei componenti sorteggiati.

Il presidente dell’Urega competente al sorteggio, verificata l’indisponibilità delle figure all’interno dell’albo degli esperti, procederà alla immediata comunicazione del provvedimento conseguente per posta elettronica certificata all’Urega centrale - Servizio 10 del Dipartimento regionale tecnico, delegato dal dirigente generale del Dipartimento tecnico, richiedendo l’elenco dei nominativi necessari al sorteggio.

Quest’ultimo entro due giorni lavorativi provvederà a fornire all’Urega richiedente l’elenco di cui sopra per posta elettronica certificata.

Ove anche tra i dipendenti regionali non vi siano le professionalità richieste con provvedimento motivato l’Urega centrale comunicherà all’Urega richiedente di provvedere al sorteggio attraverso una rosa di nominativi segnalati dalla stessa stazione appaltante all’Urega di competenza; quest’ultimo procederà al sorteggio motivato ai sensi dell’art. 84 del D.L.gs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.

Le determinazioni dei sorteggi dei componenti dell’albo degli esperti dovranno essere pubblicati in apposito elenco nel sito internet dell’Urega all’indirizzo www.urega.lavoripubblici.sicilia.it nella sezione albo degli esperti per aggiudicazione gara criterio offerta economicamente più vantaggiosa.

L’Urega centrale con cadenza mensile provvederà ad istituire ed aggiornare un elenco degli esperti interni all’Amministrazione regionale delle sezioni dell’albo dal quale si attinge per effettuare il sorteggio in cui non sia presente la figura professionale richiesta, o sia presente in numero ridotto (meno di tre).

Per l’aggiornamento di tale elenco con cadenza almeno trimestrale l’Urega centrale provvederà a formulare richiesta di indicazione di tali esperti ai dipartimenti regionali, alle aziende sanitarie regionali, richiedendo altresì il curriculum vitae e/o la certificazione attestante la professionalità acquisita nello specifico settore lavorativo di appartenenza.

I componenti interni all’Amministrazione regionale percepiranno il trattamento di missione.

L’Assessore: TORRISI

(2014.40.2346)090